

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA R13 CER 20.01.08

INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO.....	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE	6
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE.....	8
ARTICOLO 5 – IMPORTO ACCORDO QUADRO – PREZZI UNITARI.....	10
DURATA	10
ARTICOLO 6 – CONTABILITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	11
ARTICOLO 7 - PENALI	13
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	14
ARTICOLO 9 - RECESSO	16
ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	16
ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	19
ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE	19
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....	20
ARTICOLO 14 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO	20
ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO.....	21
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	22
ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI.....	22

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI.....	22
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	22
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO	22
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....	24
ARTICOLO 23 - DOCUMENTI.....	24
ARTICOLO 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI	25

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Claudio Crivaro - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

- _____

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che con determina a contrarre dell'Amministratore Delegato di ASIA Napoli S.p.A. veniva indetta la procedura aperta n. 467/ACU/2021, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 (di seguito anche Codice), per l'affidamento del servizio di messa in riserva R13 di rifiuti biodegradabili di cucine e mense – codice CER 20.01.08, provenienti da raccolta differenziata eseguita sul territorio cittadino;
- 2) che il prezzo unitario posto a base di gara per ciascuna tonnellata di rifiuto consegnata veniva stimato in Euro _____ oltre IVA come per legge;
- 3) che il quantitativo di rifiuto da recuperare veniva quantificato in circa **60.000** tonnellate annue;
- 4) che trattandosi di una procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, la lex di gara prevedeva che il concorrente dovesse indicare la quantità annua (t/a) di rifiuto CER 20.01.08 che era disponibile a ricevere dalla Stazione Appaltante;
- 5) che il _____ dichiarava, in sede di gara, di essere disponibile a ricevere, per il conseguente trattamento, un quantitativo di _____ tonnellate annue di rifiuti biodegradabili;
- 6) che all'esito delle operazioni di gara con determina n. _____ del _____ dell'Amministratore Delegato veniva disposta l'aggiudicazione secondo la seguente graduatoria _____;
- 7) che inoltre la Stazione Appaltante ha inoltrato, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informativa antimafia per le seguenti società con i seguenti protocolli: _____

8) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore presentava la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e segnatamente:

- la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- le polizze RTC e RCO previste nel disciplinare di gara.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____ come in epigrafe identificata;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Accordo Quadro** si intende il presente accordo, comprensivo di tutti gli allegati e documenti richiamati, avente lo scopo di definire le condizioni generali e i termini relativi ai singoli contratti applicativi/ordinativi che saranno emessi dal Responsabile del Procedimento durante la vigenza dell'accordo quadro;
- per **Capitolato Speciale di Appalto (in seguito CSA)**: si intende il Capitolato Speciale di Appalto parte integrante degli atti di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Paolo Stanganelli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 Il presente accordo quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi/ordinativi che saranno, di volta in volta, conclusi tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi affidati, al quale l'Appaltatore si deve attenere. Il presente Accordo Quadro non fa sorgere alcun obbligo in capo alla Stazione Appaltante di richiedere l'effettuazione dei servizi e, pertanto, l'Appaltatore non avrà diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora, nel corso della durata del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante non effettui alcuna consegna di rifiuti biodegradabili CER 20.01.08, non emettendo alcun ordinativo.

2.2 Fermo restando l'emissione dei singoli ordinativi, con il presente accordo quadro, la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di messa in riserva R13 dei rifiuti biodegradabili CER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata presso l'impianto di _____ dichiarato in sede di gara, fino alla concorrenza di _____ tonnellate annue e per un volume complessivo di Euro XXXX.

2.3 L'Appaltatore deve eseguire i servizi affidati a perfetta regola d'arte, ottemperando alle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro e con i conseguenti contratti applicativi/ordinativi nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e diligenza. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito del servizio appaltato, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente accordo o dei singoli ordinativi. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata, o ritardata, esecuzione a regola d'arte delle stesse.

2.4 L'Appaltatore riconosce e prende atto del fatto che il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., e, in quanto tale, per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali dovrà dare immediata comunicazione scritta mezzo PEC, alla Stazione Appaltante, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad eseguire il servizio oggetto del presente accordo quadro in conformità alle modalità, ai tempi e alle condizioni tutte stabilite nel CSA, che si intendono richiamate nel presente accordo seppur non materialmente trascritte;
- b) a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per l'esecuzione del servizio, nonché a garantire il possesso continuativo di tutte le prescritte autorizzazioni anche in materia ambientale;
- c) a trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese, a partire da quello di decorrenza, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la rendicontazione delle quantità ricevute in impianto nel mese precedente, indicando per ogni carico il numero di bolla/FIR, la targa dell'automezzo, il nominativo del vettore che ha effettuato il trasporto, il peso corrispondente al relativo carico, nonché a trasmettere copia del bindello;
- d) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene sui luoghi di lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- e) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da

danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

f) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it nell'apposita sezione "Società Trasparente", di cui dichiara di aver preso conoscenza;

g) a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;

h) ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L. di categoria, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

i) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;

l) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;

m) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio di ASIA indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni o le prescrizioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio;

n) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta alla stessa formulata dai propri dipendenti ovvero dai dipendenti dei sub-appaltatori, a causa del mancato versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'accordo quadro, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la Stazione Appaltante dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto trattamenti retributivi, contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché sanzioni ed indennizzi di ogni genere;

o) ad osservare tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso i propri dipendenti e terzi in genere, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività. Pertanto, l'Appaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La Stazione Appaltante resterà esente da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente all'Appaltatore;

p) a presentare, prima dell'avvio del servizio, dichiarazione sostitutiva del medico competente attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei singoli addetti nell'appalto nel corso della durata del contratto e ad aggiornare tale dichiarazione nel corso della durata del contratto ogni qualvolta emerga la relativa necessità;

r) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge

ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE

4.1 L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni che si avvale del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

4.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle

prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel disciplinare tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;
- d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

4.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

4.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti produttori spesa.

4.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.

4.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 5 – IMPORTO ACCORDO QUADRO – PREZZI UNITARI

DURATA

5.1 Importo dell'accordo quadro

L'importo presunto del presente accordo quadro è pari ad Euro XXXXX oltre Iva come per legge (dato da prodotto del prezzo unitario di Euro XXXX oltre IVA per le tonnellate annue offerte) nel periodo di vigenza di 12 mesi.

5.2 Prezzi unitari – corrispettivo a misura

La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore il prezzo unitario, al netto del ribasso offerto in gara del ___%, di Euro ___/tonnellata consegnata oltre IVA. Il prezzo unitario deve intendersi comprensivo di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio di trattamento affidato, ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

Il presente accordo quadro viene stipulato a misura, nel senso che il corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore, con cadenza mensile, è dato dal prodotto del prezzo unitario pattuito per il numero di tonnellate di rifiuti biodegradabili consegnate all'Appaltatore.

5.3 Durata – Facoltà di rinnovo

La durata del presente accordo quadro è di 12 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del servizio appaltato, prima della sottoscrizione dell'accordo quadro. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi.

La Stazione Appaltante si riserva di:

- a) nel caso in cui allo scadere del 12° mese non sia stato esaurito l'importo presunto di cui al punto 5.1, di estendere la durata del presente accordo quadro fino alla concorrenza del predetto importo;
- b) nel caso in cui prima dello scadere del 12° mese sia stato esaurito l'importo presunto di cui al punto 5.1, di esercitare la facoltà di rinnovare il presente accordo alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 12 mesi, fino alla concorrenza di Euro XXXXXX oltre IVA. Tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore, prima che si esaurisca il valore dell'accordo quadro per i primi 12 mesi (qualora tale soglia venga raggiunta prima dello scadere dei 12 mesi) e, comunque, almeno 10 giorni prima della scadenza

dei 12 mesi di durata dell'accordo quadro.

5.4 Opzione art. 106, comma 12, del D. Lgs n - 50/2016

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016, si riserva di imporre all'aggiudicatario l'esecuzione dei servizi affidati alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino alla concorrenza del quinto delle quantità che si è dichiarato disposto a trattare, in sede di gara. Il valore massimo dell'opzione del quinto è di Euro XX.000,00, parametrato sull'importo complessivo di Euro xxx 000,00 (comprensivo di eventuale rinnovo).

5.5 Proroga Tecnica art. 106, comma 11, del D. Lgs n- 50/2016

La durata del presente accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Tale opzione di proroga deve essere esercitata mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, da trasmettere a mezzo pec all'impresa aggiudicataria prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

6.1 L'Appaltatore, entro il giorno 10 di ciascun mese di durata dell'appalto, deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un report riepilogativo delle quantità ricevute in impianto nel mese precedente, indicando per ogni carico il numero di bolla/FIR, la targa dell'automezzo, il nominativo del vettore che ha effettuato il trasporto, il peso corrispondente al relativo carico. Entro i successivi 10 giorni il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento dei servizi (cd SAS) con il quale riepiloga i servizi espletati nel mese precedente dall'Appaltatore, ed accerta, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DM n. 49/2018, che i medesimi servizi siano stati resi in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel CSA. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo maturato da quest'ultimo e gli acconti già corrisposti. Il DEC trasmette il SAS al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione del SAS, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

6.2 Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo scadere dei 12 mesi oppure degli ulteriori 12 mesi in caso di opzione di rinnovo oppure in coincidenza con l'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

6.3 Verifica di conformità

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte dell'Appaltatore ed è demandata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di conformità: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi resi e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore.

6.4 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene con cadenza mensile previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento della rata di saldo viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità dei servizi espletati.

6.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG ed il codice univoco di Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010.

ARTICOLO 7 - PENALI

7.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale:

- a) di Euro 50,00 per il mancato invio della rendicontazione e per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 3 lett h).
- b) di Euro 200,00 per la mancata ricezione degli automezzi ASIA negli orari previsti al paragrafo 4. del CSA;
- c) di Euro 300,00 in caso di respingimento di carichi in caso di mancato rispetto della procedura indicata al paragrafo 5. Del CSA;

7.2 Resta inteso che la Stazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ., al risarcimento del maggior danno subito a causa della mancata o inesatta esecuzione del servizio. Nel maggior danno va ricompreso l'eventuale costo sostenuto dalla Stazione Appaltante qualora abbia fatto ricorso a soggetti terzi per lo svolgimento del servizio o abbia dovuto sostituire l'automezzo non tempestivamente inviato.

7.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente accordo quadro.

7.4 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

8.1 Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve l'accordo quadro nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;

- d. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la gestione dell'impianto ovvero del sito di messa in riserva, ovvero in caso di revoca delle stesse da parte delle autorità competenti;
- e. nel caso di subappalto non autorizzato.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione a mezzo PEC con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro nei seguenti casi:

- f. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- h. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i. in caso di cessione del credito o del contratto in violazione di quanto previsto nel presente accordo quadro;
- l. nell'ipotesi di reiterate inadempienze all'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere la rendicontazione dei servizi resi ai sensi dell'art. 3, lett. c) del Contratto;
- m. nel caso di reiterate inadempienze/violazioni delle disposizioni contenute nel CSA ed in particolare ai paragrafi 4. e 5.;
- n. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;
- o. nel caso di reiterate inadempienze agli ordini di servizio emessi dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- p. nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere f), h), i), l), m), n), o) e p) gli inadempimenti che legittimano la risoluzione dell'accordo quadro, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del Contratto.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

Effetti della risoluzione dell'accordo quadro

In caso di risoluzione dell'accordo quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro. In caso di risoluzione dell'accordo quadro la Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 9 - RECESSO

9.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

10.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si è riservato la facoltà di ricorrere al subappalto delle prestazioni di _____ nei limiti del _____% dell'importo appaltato.

10.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 21 del presente Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei servizi;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna impresa del raggruppamento.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto.

10.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Per le prestazioni rese in subappalto, la Stazione Appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del Codice. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

10.5 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

10.6 L'Appaltatore obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante.

10.7 **(PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE)** La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguite.

A tal proposito si specifica che le prestazioni subappaltate saranno fatturate dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento dell'accordo quadro. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte delle prestazioni, eseguite dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per le prestazioni subappaltate. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per le prestazioni subappaltate in esecuzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

10.8 **[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione

delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

11.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ per un importo pari ad Euro _____ rilasciata da _____ in data _____.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

12.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

In particolare l'Appaltatore ha prodotto la polizza n. _____. La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori

ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

12.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

12.3 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

12.4 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

13.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

13.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

14.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

14.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in

qualsiasi forma, procure all'incasso.

14.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG del presente accordo quadro.

14.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO

15.1 Qualora l'Appaltatore non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore, oltre al risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, ciascun operatore economico raggruppato si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, con apposita comunicazione a mezzo PEC, gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del CIG di gara.

16.2 Il presente accordo quadro si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo accordo non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a mezzo PEC alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI

18.2 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

18.3 Nessuna variazione o modifica all'accordo quadro può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della mandataria in epigrafe riportata. La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula dell'accordo quadro sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione dell'accordo quadro e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

21.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

22.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione dell'accordo quadro Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI

23.1 Formano parte integrante dell'accordo quadro, con conseguente obbligo delle Parti di osservarne il contenuto, Disciplinare Tecnico ed ogni altro documento fornito in sede di gara dalla

Stazione Appaltante.

ARTICOLO 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'accordo quadro nel suo complesso.

25.2 Eventuali modifiche all'accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

25.3 Per quanto non previsto dall'accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Legge n. 136/2010 e s.m.i., D.M. n. 49/2018 e dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione di appalti pubblici.

24.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

24.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli

ASIA Napoli SpA